



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare



N. 2/50-3-2021-RM

Roma, 22 aprile 2021

OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (FESI) PER L'ANNO 2020.

A **CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA** SEDE
SEZIONE CARABINIERI

In data odierna, ho inoltrato al Signor Ministero della Difesa lo schema di decreto ministeriale in allegato, con proposta di emanazione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Teo Luzi)

- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni di *“Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*;
- Vista** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”* e, in particolare, l'articolo 64, che prevede l'obbligo di mantenere la reperibilità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o pubblico soccorso;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 232, recante *“Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che estende al personale di tutte le Forze polizia le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Visto** il decreto legislativo 28 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”*;
- Viste** le disposizioni introdotte con i provvedimenti di concertazione di seguito indicate: articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147; articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359; articoli 14, 15 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140; articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348; articoli 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220; articoli 5 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; articoli 5 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; articoli 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e articoli 30 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39;

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, recante “*Riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che destina ulteriori risorse per il fondo per i servizi istituzionali dell’Arma dei carabinieri;
- Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 441, con il quale si prevede che, in caso di mancato perfezionamento dei provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l’importo annuale di 210 milioni di euro è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali (FESI) del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- Considerata** la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP - prot. n. 68311 in data 12 aprile 2021, con la quale si conferma che il citato importo di 210 milioni di euro potrà essere destinato, per l’anno 2020, all’incremento del FESI delle Forze armate e di polizia e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad oggi non ancora perfezionato, previa condivisione del riparto tra le amministrazioni interessate;
- Tenuto conto** della determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri n. 325/7-2007 del 18 aprile 2008 che, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, stabilisce i criteri per l’attribuzione dell’indennità di presenza qualificata nonché il numero massimo dei turni con essa retribuibili;
- Ritenuto** di individuare le condizioni di servizio e d’impiego cui correlare l’attribuzione dei compensi nell’ambito dell’efficienza dei servizi istituzionali, secondo le finalità di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall’articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
- Acquisito** il parere favorevole espresso dal Co.Ce.R. - Sezione carabinieri - con la delibera n. 470 (verbale n. 258/XII) in data 14 aprile 2021;
- Vista** la proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, di cui alla nota prot. n. 50/487-1-1999 del 21 aprile 2021,

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e destinatari)

1. Le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali relative all’anno 2020, così come individuate dalla normativa citata in premessa, sono destinate al personale dell’Arma dei carabinieri, dal grado di carabiniere a quello di capitano, che ha prestato servizio nell’anno 2020, in ragione dei criteri, delle modalità e nelle misure lorde stabilite dal presente decreto.

Articolo 2

(Presupposti, criteri e misura dei compensi)

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha riportato nell'ultima valutazione caratteristica la qualifica almeno di "nella media", sono corrisposti i compensi nelle misure di seguito stabilite.
2. Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti dell'organizzazione territoriale, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:
 - a) reparto territoriale, compagnia: euro 221,06;
 - b) ufficio comando, nucleo comando, squadra comando di nucleo investigativo, squadra comando di nucleo radiomobile, reparto operativo, nucleo investigativo, nucleo informativo, nucleo radiomobile, nucleo operativo, nucleo operativo e radiomobile di comando provinciale, gruppo, reparto territoriale, compagnia, nonché nucleo operativo del Comando Roma Piazza Venezia e nucleo natanti di Venezia: euro 137,73.
3. Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti è attribuito il compenso mensile lordo di euro 137,73:
 - a) ufficio o nucleo comando di reggimento o battaglione delle organizzazioni mobile e addestrativa;
 - b) nucleo comando di Gruppo forestale.
4. Al personale con incarico di comandante, non interinale, dei seguenti reparti, oltre ai compensi di cui al comma 8, sono attribuiti i compensi mensili lordi sotto indicati:
 - a) tenenza e stazione dell'organizzazione territoriale, Comando Roma Piazza Venezia, nucleo scalo Roma Termini: euro 54,17;
 - b) stazione forestale e stazione parco: euro 41,67.
5. Al personale in servizio alla sala operativa del Comando generale e alle centrali operative di comando provinciale, di gruppo, di reparto territoriale e di compagnia dell'organizzazione territoriale, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 204,40.
6. Al personale in servizio al Gruppo di intervento speciale è attribuito il compenso mensile lordo di euro 171,06.
7. Al personale addetto alla rete di monitoraggio e di valutazione del pericolo neve e valanghe "meteoMont", con esclusione di quello beneficiario dei compensi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, oltre ai compensi di cui al comma 8, è attribuito il compenso mensile lordo di euro 41,67.
8. Al personale in servizio nei reparti delle organizzazioni centrale, addestrativa, territoriale, mobile, speciale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché nei reparti e unità per esigenze specifiche, con incarichi diversi da quelli indicati al comma 2 e 3 e in reparti diversi da quelli indicati ai commi 5 e 6, sono attribuiti:
 - a) i compensi annui lordi di cui alla allegata tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto, in caso di servizio prestato per almeno 6 mesi;
 - b) i compensi mensili lordi di cui alla allegata tabella 2, che fa parte integrante del presente decreto, in caso di servizio prestato per i periodi inferiori a 6 mesi.

Articolo 3

(Presenza qualificata e prontezza operativa)

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ai militari:
 - a) che hanno assicurato i turni di reperibilità previsti dall'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuita, secondo i criteri e nei limiti indicati nella determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri n. 325/7-2007 del 18 aprile 2008, adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, l'indennità di presenza qualificata di cui all'articolo 41 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, così come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359;

b) appartenenti al Gruppo di intervento speciale è attribuito, per ogni giorno di effettivo impiego in servizi di prontezza operativa, il compenso lordo di euro 35,00.

2. I compensi di cui al comma 1 non sono, tra loro, cumulabili.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Eventuali risorse residue del presente decreto sono destinate in via prioritaria a finanziare esigenze relative ad annualità pregresse, ove presenti, nonché a incrementare, per la parte ulteriormente residuale, la somma complessiva da impiegare ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le risorse incrementali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, citato in premessa, sono destinate per corrispondere, a favore del personale di cui all'articolo 1, un importo orario stabilito in misura unica per ciascuna ora di servizio effettivamente prestata nel 2020, nel limite massimo di 1.680 ore per ciascun militare.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma,

IL MINISTRO

Tabella 1

(articolo 2, comma 8, lettera a)

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (in euro)
capitano	1.430,00 €
tenente	1.413,27 €
sottotenente	1.371,91 €
luogotenente C.S.	1.413,27 €
luogotenente	1.403,30 €
maresciallo maggiore (+ 8 anni)	1.387,61 €
maresciallo maggiore	1.371,91 €
maresciallo capo	1.330,67 €
maresciallo ordinario	1.307,18 €
maresciallo	1.281,76 €
brigadiere capo Q.S.	1.307,18 €
brigadiere capo (+ 4 anni)	1.300,44 €
brigadiere capo	1.293,44 €
brigadiere	1.268,95 €
vice brigadiere	1.241,84 €
appuntato scelto Q.S.	1.268,95 €
appuntato scelto (+5 anni)	1.256,15 €
appuntato scelto	1.230,53 €
appuntato	1.219,21 €
carabiniere scelto	1.207,90 €
carabiniere	1.196,58 €

Tabella 2

(articolo 2, comma 8, lettera b)

GRADO	IMPORTO MENSILE LORDO (in euro)
capitano	119,17 €
tenente	117,77 €
sottotenente	114,33 €
luogotenente C.S.	117,77 €
luogotenente	116,94 €
maresciallo maggiore (+ 8 anni)	115,63 €
maresciallo maggiore	114,33 €
maresciallo capo	110,89 €
maresciallo ordinario	108,93 €
maresciallo	106,81 €
brigadiere capo Q.S.	108,93 €
brigadiere capo (+ 4 anni)	108,37 €
brigadiere capo	107,79 €
brigadiere	105,75 €
vice brigadiere	103,49 €
appuntato scelto Q.S.	105,75 €
appuntato scelto (+5 anni)	104,68 €
appuntato scelto	102,54 €
appuntato	101,60 €
carabiniere scelto	100,66 €
carabiniere	99,72 €